

LXXIX.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento — Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 1, e proposta di un emendamento al medesimo — Emendamento allo stesso del Senatore Vigliani — Mozione d'ordine del Senatore Galvagno (Relatore) — Parole del Senatore Lausi — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento del Senatore Pinelli — Instanza del Senatore Arnulfo per la stampa dei proposti emendamenti — Sviluppo dell'emendamento Pinelli — Adozione del rinvio del progetto e degli emendamenti all'Ufficio Centrale — Deliberazione sull'ordine del giorno per le sedute successive — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Vacca al Ministro dei Lavori Pubblici — Dichiarazione del Ministro suddetto — Fissazione della seduta di sabato per l'interpellanza del Senatore Vacca.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3427. Il commendatore Ferdinando Cito di Napoli, ex-Presidente della Gran Corte dei Conti, domanda di essere ammesso alla liquidazione della pensione, che allega competergli per i servizi prestati sotto il regno della caduta dinastia. »

« 3428. Il Marchese Enrico Granafei, detenuto nelle carceri civili di Lecce, domanda che venga sollecita-

mente approvata la legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

Presidente. Si dà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori Guardabassi, Giorgini, Bellelli ed Arossa con cui chiedono un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA IN MATERIA
PENALE DEI GIUDICI MANDAMENTALI, ecc.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario in materia penale.

Prima di aprire la discussione sull'art. 1 è neces-

sario che il Senato ritenga primieramente che questo è un progetto stato iniziato in Senato dal signor Ministro Guardasigilli; in secondo luogo che la maggioranza dell'Ufficio Centrale si è pronunciata per la reiezione intiera del progetto medesimo; in terzo luogo che due dei membri dell'Ufficio Centrale hanno presentato un contro progetto, contenente alcune modificazioni al progetto, le quali per cortese deferenza della maggioranza sono state stampate in calce della relazione sul medesimo dell'Ufficio Centrale.

Ma questo contro progetto dei due sullodati Senatori non può vestire che il carattere di una proposta individuale, conseguentemente ogni volta si verrà a discutere una di queste modificazioni, converrà che preceda la prova dell'appoggio.

Premesse queste dichiarazioni che credetti necessarie per la chiarezza e per l'ordine della discussione, do la parola al Senatore Siotto-Pintor che è il primo iscritto.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori. Raramente mi avviene, ma quest'oggi emmi avvenuto che io venga al desinare nell'ora dello aparcerchio. Mia eletta porzione sono gli avanzaticci. Magistrato io, quantunque forse insufficiente e certo fra tutti l'ultimo, debbo ancor io dire la mia parola.

Non impazientatevi però, o Signori, concedetemi poco più di un quarto d'ora; mi restringerò all'art. 1, e toccherò di tutto, e toccherò secondo che è usanza mia, accennando, passando, correndo, sorvolando, per discendere poi a farvi una proposizione, la quale, se ho bene afferrato il senso della discussione, confido che sarà accettata dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, confido che sarà votata dalla maggioranza del Senato.

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor intendendo, come di ragione, parlare ristrettivamente sull'articolo 1, do lettura anzitutto dell'articolo 1 del progetto Ministeriale.

« Art. 1. I giudici di mandamento o di polizia conosceranno non solo delle contravvenzioni di polizia, ma ancora de' delitti punibili con pene non maggiori di sei mesi di carcere, di esilio locale, di confino e di custodia, nonché di lire mille di multa; eccettuati però i delitti attribuiti alla cognizione della Corte di assise dall'articolo 9 del Codice di procedura penale in vigore, od i delitti di stampa indicati negli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto del 1 dicembre 1860, per le provincie napoletane, e dell'Editto del 26 marzo 1818 per tutte le altre provincie del Regno. »

A quest'articolo primo i due Senatori dissenzienti dell'Ufficio Centrale propongono la seguente aggiunta:

« Per nessuno dei reati con questo articolo attribuiti alla competenza dei giudici di mandamento o di polizia si farà luogo al carcere preventivo salvo nei casi espressamente prescritti dalla legge. »

La parola continua al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Io non sarò oppositore sfogato; io non darò l'ostracismo a tutte quante le proposte, secondo che mi è paruto voler fare la maggioranza dell'Ufficio Centrale, quasi che sia in esse nulla di accettabile. Troppo è sapiente, troppo è avveduto e sagace l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia perchè in una legge da lui presentata non sia alcun che di buono.

Dovrò io per questo accettare incondizionatamente e tale quale ci è proposto l'articolo 1?

Signori, voi avete udite le ragioni principalissime di questa disposizione, il disagio cioè dei testimoni, la gravanza della spesa, il sopraccarico dei tribunali, il ritardo dei giudizi.

A parte le prime, le ultime due ragioni mi paiono poggiare sul falso.

Sopraccarico dei tribunali. Ma non pare a voi che sia questo il caso di ripetere l'antico verso:

« Se Italia piange, Africa non ne ride? »

Fra tutti gli uffici della magistratura, l'ufficio delle giudicature di mandamento è il più affaticante; fra tutti i magistrati, il giudice di mandamento è quello che più lavora e che più suda.

Io invoco intorno a ciò la testimonianza dei primi Presidenti e dei procuratori generali delle Corti di appello; invoco la testimonianza degli onorevoli membri della Corte suprema, e credete un poco anche a me, o Signori, che sono lì presso a fornire la melanconica e sconsolata mia carriera e chiedendo onorato riposo, richiamare a me stesso la metà dell'anima mia.

Signori, che volete voi? Voi volete sgravare i tribunali. Ebbene, voi avrete sopraggravati i giudici di mandamento; e tenetelo bene a mente avrete recato ai giudici civili e penali un indugio maggiore.

Che mai ci si dice sopra questo argomento? L'incarico dei giudici lo si riduce a minime proporzioni. Volendo per un momento ammettere l'esattezza di quei calcoli, sopra i quali vi sarebbe molto a ridere, io dico che se ad un cammello che porta a mala pena venti quintali voi apporgete una sola libbra, esso non potrà muoversi, non muoverà più mai.

Badate bene che è impossibile ai giudici di mandamento, parlando generalmente, imporre un peso maggiore. I giudici di mandamento sono ufficiali di polizia giudiziaria, quindi relazioni col sindaco, col delegato mandamentale, coi carabinieri reali, col medico di condotta, col farmacista, col chirurgo, col parroco o persino col sacristano.

I giudici di mandamento hanno la giurisdizione volontaria, hanno la presidenza dei consigli di famiglia, hanno la preponderanza del voto. I giudici di mandamento, volere o non volere, costruiscono tutti o quasi tutti i processi penali delle loro giudicature. I giudici di mandamento conoscono di tutte le contravvenzioni numerosissime e all'ordine del giorno nei comuni rurali; conoscono delle cause civili tanto più numerose e più moleste quanto sono di minore importanza. E

dove lascio ora la corrispondenza? Il giudice di mandamento corrisponde con tutti, di tutto risponde, risponde a tutti: risponde al giudice istruttore, risponde al primo presidente, al procuratore generale, al presidente e al procuratore del re presso il tribunale, risponde al prefetto della provincia, ai sotto-prefetti, risponde a tutti i giudici di mandamento, ognuno dei quali, notate bene, può richiederlo di fare un atto di istruzione.

E voi volete aggiungere carico a carico, peso a peso, misura a misura? E a chi poi, o Signori? A un uomo stipendiato a 1600 lire!

Entro in un ordine più elevato di considerazioni.

E sarà vero, o Signori, che voi vogliate concedere la competenza ai giudici di mandamento sino a 6 mesi di carcere, di confino, di esilio locale, ed a lire 1000 di multa?

Conosco giudici di mandamento che se la giustizia di quaggiù fosse giustizia giusta (*giustizia*), voi Ministro della giustizia dovrete chiamarli a sedere tra i consiglieri d'appello. Ma siamo sinceri: abbiamo diciassette centinaia di giudici di mandamento, un reggimento in tempo di pace. E oh misera condizione umana! la plebe è moltitudine, e le moltitudini sono plebe. Conobbi alcuni di costoro che un testatore rissanchito da mortale infermità danno a prestare, lui vivente, tutto il suo patrimonio all'erede istituito!

Sì, Signori, vi ha plebe di principi, e lo sa l'Italia, vi ha plebe di vescovi, e anche questo lo sa l'Italia, e vorrei se l'avessero ben bene tutti i Guardasigilli del Regno italiano: e stimate voi che ne dugentocinquante sacerdoti i quali si assisero nel seggio più rilevato del mondo, dal primo Pietro insino all'ultimo Pio, non sia stata plebe di pontefici? Sì, Signori, vi fu plebe di pontefici!

Ma io farò dare un esame rigorosissimo ai giudici di mandamento, dice il signor Ministro Guardasigilli.

E che? non giudicano egli forse delle cause più difficili che sieno? Non giudicano, soggiunge l'onorevole Vigliani, delle cause possessorie nelle quali, al dire del Romagnosi, è tutto il distillato della metafisica del diritto?

L'esame. Ma, Signori, in quella guisa che l'arte non ha mai supplito alla scienza, in quella guisa stessa la scienza non potrà mai supplire all'arte. Le azioni possessorie. Mi duole di non poter essere d'accordo col l'onorevole signor Ministro, nè col Senatore Vigliani. Che sono mai le azioni possessorie, per quanto riguarda il giudice di mandamento?

Un uomo che è nel possesso, se sia turbato, purchè consti che possiede da un anno, si deve mantenere; quegli che sia stato spogliato del possesso, ha diritto dentro l'anno di domandare la reintegrazione. Non altro senso nè altra portata hanno gli articoli 5, 117, 120, 445, 446, 447 del Codice civile. Il giudice di mandamento, dice quest'ultimo articolo, dovrà ordinare tale reintegrazione sulla semplice notorietà del fatto, senza

processo nè dilazione, contro chiunque, se anche fosse il proprietario della cosa di cui si tratta.

Signori, voi vedete bene quanto scarsa suppellettile di metafisica debba poter bastare ai giudici di mandamento per decidere le questioni di possesso. Esse sono come a dire la politica dello *status quo*, la politica del fiacchi, degli inetti e degli imbecilli.

Il signor Ministro notava che non si vizia grandemente l'ordine della procedura in quanto che i giudici di mandamento non conosceranno se non se della pena di sei mesi di carcere.

Piccola cosa chiama questa l'onorevole Guardasigilli. Ma se non temessi di tediare il Senato, proverei leggermente col riscontro degli articoli del Codice penale, che i giudici di mandamento dovranno con questa legge di un numero grandissimo di reati giudicare.

A darne un qualche esempio: giudicheranno in certi casi della calunnia, giudicheranno della falsa testimonianza, giudicheranno perfino di colui il quale, avendo in mano i disegni delle fortificazioni, dei castelli, dei porti, delle rade, delle spiagge dello Stato, li avrà consegnati al nemico.

Voi vedete dunque, o Signori, come a prescindere da tutt'altra considerazione, il dare ai giudici di mandamento la competenza insino a sei mesi di carcere, è sconvolgere tutto l'ordine delle competenze. In un codice, forse troppo compassato, dove i reati sono distinti in crimini, delitti, contravvenzioni, dandosi dei primi la cognizione alla Corte d'Appello o alle Assisie, degli altri ai Tribunali provinciali, degli ultimi ai giudici di mandamento, il portare questa riforma equivale a tale una perturbazione, che non è l'antico sistema, non è un sistema nuovo, è la negazione di ogni sistema.

Chiedo perdono all'onorevolissimo signor Guardasigilli della parola forte perchè parola franca. E si può affermare che in fatto di legislazione egli è un grande rivoluzionario. (*ilarità.*)

Niente però calcola tutto questo l'onorevolissimo Guardasigilli, e nota che la cognizione dei reati di stampa, di abuso del ministero ecclesiastico, di eccitamento allo sprezzo della sacra persona del Re e delle istituzioni costituzionali si è potuto senza danno di sorta deferire alle Corti d'Assisie. Ma il volere dalla specialità di questi tre casi argomentare alle centinaia di casi che si verificherebbero se la legge si ammettesse, non mi pare abbastanza logico. Quelle eccezioni hanno la causa di essere nell'opportunità e direi quasi nella necessità di sottoporre quei fatti al giudizio dei giurati. Sono delitti di opinione, e gl'imputati di tali reati giova che sieno assolti o condannati dall'opinione pubblica. Or bene, se io non credo, se non ho mai creduto, se non crederò mai, lo dico altamente, che i giudici per giurati rappresentino la giustizia sociale, nessuno vorrà contendere che rappresentino sempre l'opinione pubblica.

Diceva pure il signor Ministro non essere gran danno

se si guasti il sistema architettonico del Codice di procedura penale, in quanto che la distinzione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni non è una distinzione che stia in natura, non è un ente reale, è un mero ente giuridico, una creazione della legge. E diceva benissimo, e ricordo che tre lustri or sono anche io mi lagnava all'altra Camera di questo dono infausto venutoci dalla Francia. Ma fino a che il Codice penale esiste, è forza seguirne il sistema, o rinunciare a ogni sistema.

Se non che, osservava ancora l'onorevole Guardasigilli, gli errori dei giudici di mandamento saranno corretti dai tribunali correzionali.

L'osservazione prova troppo perchè si possa ritenere che provi qualche cosa. In primo luogo: se il principio colpisce giusto, estendetelo. Perchè vi fermate voi a 6 mesi di carcere? Secondariamente, chiunque è pratico di giudizi penali, sa che, guastata la causa nel primo stadio, tardo, difficile e qualche volta impossibile è il rimedio. E per ultimo, o Signori, e qui sono lieto di trovarmi d'accordo coll'onorevole Senatore Castelli, chi pensate voi che vorrà acconciarsi ad una pena di sei mesi di carcere, inflitta dal giudice di mandamento? Certo tutti o quasi tutti appelleranno.

Ecco dunque, voi avrete accresciute le spese, accresciute le more, accresciuto il disagio de' testimoni, e sovraccaricati i giudici di mandamento, senza sgravare i tribunali.

E non si dica coll'onorevole Senatore Vigliani che il giudizio d'appello costa poca moneta o veruna.

Imperocchè moltissimi anzi saranno i casi nei quali la coscienza dei membri del tribunale vorrà rifatto il dibattimento. Voi avrete adunque il dispendio di due giudici.

Abbiamo in mano tale una questione dove possiamo ogni tratto mutare mezzo termine, senza speranza di perdere vittoria. E dove, dico ancor io, dove troverete voi un difensore valente, il quale per adire la sede di un giudice di mandamento voglia salire l'erta delle montagne, respirare i miasmi di un fetente padule, sfidare gli ardori di una cocente stagione? E il signor Ministro ci diceva a un di presso così: badate come sia innanzi l'istruzione pubblica; e chi vi ha oggi che non sappia la legislazione del suo paese?

Signori, ammirate la superbia del secolo, in che si vive. Tutto tutti sunno, tutto si sa da tutti. Prima ci si è cantato e ricantato in mille toni che tutti sono buoni per giudicare: ora ci si viene a dire che tutti sono abili e destri a esercitare l'ufficio nobilissimo e difficilissimo di patrocinatore di cause!

E dove poi troverete l'uomo dotto ed esperto e indipendente il quale sia atto a rappresentare gl'interessi della società offesa?

Perdonatemi, o Signori, io aveva dimenticato gli uditori, questi giovani sbarbatelli, tranne le debite eccezioni, più degni di latte che di solido cibo. Essi adempiranno al geloso ufficio del Pubblico Ministero.

Ma quanto è strana logica la logica dei tempi che corrono! Non vedete, o Signori? non ve l' dice il nome? Uditori, da udire! Leggesi che sotto il buon Pitagora gli uditori ascoltavano, tacevano, non sattivano. Ora vogliono parlare gli uditori e parlare in nome della società offesa! Ma ciò è atterrare tutto l'ordine ideologico, ciò è quanto affermare che l'ufficio di chi parla è udire! Così io che parlo sono uditore, e voi che avete la bontà di ascoltarmi siete in questo punto i parlatori. (*Haritá.*) E a proposito di uditori, mi ricordo di avere letto in uno dei bilanci del Guardasigilli, che gli uditori di qualche provincia sono retribuiti con lire 777. La qual cosa mi sembra essere un'altra eccentricità del secolo: imperocchè io ho udito sempre a dire che l'uomo guadagna con quasi tutte le membra del suo corpo, colla testa e colle spalle, colle braccia e colle mani, colla gorgia e colle gambe, ma non ho mai udito che si guadagni coll'orecchio (*haritá*); anzi per l'ordinario chi vuol udire paga.

Ci si è detto che sarebbe compromessa la dignità dei tribunali commerciali.

Vi pare! Un tribunale provinciale giudicherà di un reato cui sia minacciata pena di sei mesi di carcere? Signori, l'importanza delle cose, così come degli uomini, è relativa. In uno Stato retto con libere leggi è paruta gran cosa la libertà del cittadino perchè non si debba metterla in mano ad un giudice unico, ad un giovine inesperto, intendo d'inesperienza relativa, e soprattutto mal retribuito.

Soggiungeva l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia: vedete quanti danni dall'attuale sistema. Si prorogano i dibattimenti perchè c'è nullità di citazione: si prorogano perchè un testimonio non è venuto al dibattimento.

Rispondo: La legge ha provveduto in parte: in parte può e deve provvedere.

Il dibattimento si proroga per nullità di citazione? Paghj l'uscire.

Il testimonio chiamato non viene. Perchè non viene? È egli infermo? E la legge vi dice: mandate a sentire la sua deposizione della quale sarà data lettura all'audienza: ciò che non viola per niente il sistema del procedimento orale.

Non viene perchè non vuole? E la legge vi dice: si condanni alla multa, paghi le spese.

Del rimanente non è vero che tutti i dibattimenti per difetto di citazione o per difetto di uno o più testimoni debbano essere rimandati. Ciò lascia la legge allo apprezzamento dei giudici.

La regola generale è che si odono i testimoni presenti, si proroga il dibattimento a giorno definito, si ripiglia nel giorno prefisso, nè più si odono i testimoni già sentiti. Non vi ha dunque notevole aumento di spesa.

Instava vieppiù l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia dicendo: guardate l'utilità della citazione diretta, l'utilità della giustizia pronta.

In ciò vi ha molto di vero. Ma badiamo di non esagerare.

Si vorrebbe un giudice dovunque c'è un uomo che debba essere giudicato, e noi non pensiamo forse abbastanza che per rendere giustizia a dodici o quindici migliaia di cittadini, i quali o litigano o delinquiscono condanniamo a imposte inopportune 22 milioni d'italiani!

Appena è che io mi fermi sopra gli argomenti prodotti dall'autorità: rispetto l'autorità altrui ma più assai rispetto la mia profonda convinzione! Passo sopra a questo tema, ma non posso prescindere dal manifestarvi la meraviglia, che mi colpì, allora quando io udiva il Ministro di Grazia e Giustizia paragonare i giudici di mandamento ai Pretori lombardi.

Ma chi erano i Pretori lombardi? Erano uomini eletti tra mille, aventi ai loro ordini molti altri ufficiali, uomini di grande esperienza e dottrina, erano soprattutto uomini largamente retribuiti.

E che dirò poi del giudice di pace dell'Inghilterra?

Diamo l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia in ogni giudice locale un uomo di rilevata condizione come il giudice di pace in Inghilterra, retribuito con mille o due mila lire sterline, e io verrò di buon grado nel suo avviso.

Vengo senz'altro all'Achille dell'argomentazione, all'argomento principe adoperato dall'onorevole Guardasigilli.

Dopo averci messa davanti agli occhi una statistica per verità terribilissima delle cause inspedite nei tribunali provinciali, egli segnava intorno intorno al Senato il cerchio di Popilio e diceva: di qui non si esce! Il danno è grave! È necessità il rimedio! Ora altro rimedio non v'ha fuor l'uno di questi due: o aumentare il numero dei tribunali provinciali, ovvero assottigliarne la competenza affidandone una parte ai giudici di mandamento.

O pigliare in moglie la sorella mia, alla quale avete impegnata fede di sposo, o morire, diceva un giovane sventatello il quale aveva la mano armata di pistola. E l'altro sorridendo: vi ha un altro mezzo di salvare la vita senza torre in moglie la vostra sorella. E in questo dire avventatosi all'assaltatore lo disarmò leggermente e credo che per sopramerco lo regolasse ancora di buone busse percuotendolo di santa ragione. (*ilarità generale.*)

Lo stesso dirò io all'onor. Guardasigilli. (*Nuova ilarità.*)

Voi avete altri mezzi ancora, e il Senato uscirà dal cerchio che voi gli avete segnato.

Esaminerò questi mezzi molto brevemente. L'uno ci fu proposto dall'onorevole Senatore Pinelli, il quale diceva: anziché misurare la nuova competenza dei giudici dalla quantità della pena, misuratela dalla natura dei reati, indicate i fatti, i reati dei quali potranno egliu giudicare.

Ma sinchè l'onorevole Senatore Pinelli non abbia dato più largo svolgimento a questa sua proposizione, dichiaro che io non posso ajmetterla.

Io lo prego fin d'ora di riflettere che, tranne le pene perpetue, non vi hanno forse due o tre articoli nel Codice penale i quali prescrivano una pena editale, immutabile. Come egli sa meglio di me, il sistema del Codice penale si è di fissare il massimo e il minimo delle pene, intorno ai quali estremi può l'arbitrio prudente del giudice spaziare, talchè in ogni caso dovrebbe venir sempre al sistema messo innanzi dal Guardasigilli e fissare il massimo della pena, intorno alla quale i giudici di mandamento potranno conoscere e giudicare.

Un altro sistema ci consigliava con molto ardore l'onorevole Senatore Castelli. Fate, egli diceva, 12, 15, e se occorre, 20 sezioni di giudici correzionali, i quali correndo di luogo in luogo possano dare assetto a processi che ora giacciono nelle segreterie dei tribunali provinciali.

Nè vi gravi la spesa, imperocchè noi abbiamo nelle provincie meridionali non so quante centinaia di commessi, i quali divorano allo Stato 1,998,000 lire, colla quale somma voi potrete retribuire i novelli giudici.

Sono dolente di non potermi associare all'onorevole Senatore Castelli. Se si hanno a spegnere eserciti di commessi, si spengano, salvo sempre, o in ciò protesto espressamente, il dovuto rispetto ai diritti acquisiti, ma non perciò vogliate gravare lo Stato della nuova spesa che vi si propone.

Lo stesso Senatore Castelli, per attenuare in qualche modo il dispendio, proponeva che si instaurassero quelle sezioni senza presidenti, nè capi. Ma non parmi sia questo l'ottimo degli spedienti.

Ma v'ha di più: i danni lamentati non sono temporari. L'onorevole Senatore Castelli vorrebbe con un rimedio temporario venire in soccorso di un male perpetuo. Io v'ho dunque ei citava lo esempio dell'antico Stato. I mali lamentati dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia hanno cagione permanente nel vizio del sistema. E, se altro non fosse, l'onorevole Senatore Castelli avrebbe creato diritti o pretese di diritti i quali sarebbero il tormento del Governo, il tormento del Parlamento, il tormento delle finanze.

Pensate se voglio nuovi tribunali di circondario lo che bramo ardentemente mandarli a spasso tutti!

Vi ha un terzo mezzo che io non esiterei a proporvi, se potessi aver fiducia di farlo prevalere.

Io torno ad un antico mio pensiero espresso in altra discussione davanti al Senato.

Abolite, io dico, la quinta ruota della carrozza, i tribunali ibridi di prima istanza e di appello, comunque tribunali di circondario si appellino; fate grandi, estese giudicature; retribuite largamente i giudici di mandamento; date a caduno di essi tre o quattro vicegiudici, esaminati più rigidamente che severamente, non pagati insinchè non abbiano prestata loro opera per

certo numero d'anni a fissarsi per legge; date ai giudici ogni pienezza di giurisdizione civile e penale; e voi, o Signori, avrete con questo mezzo, se sono persuasissimo, giustizia più pronta, più semplice, meno dispendiosa, più sicura.

Che avverrà per virtù di questo sistema, o Signori? Voi avrete risparmiato cinque milioni (*oh! oh!*); mi riservo di provarlo a suo tempo matematicamente. Voi avrete risparmiati cinque milioni. Voi avrete fatto nell'ordinamento giudiziario un eclettismo sapiente; voi avrete congiunti i due tanto grandi e tanto disputati sistemi del giudice individuale e del giudice collettivo; a quali accennavano molto opportunamente gli onorevoli Senatori Vacca e Galvagno. Oggi si promovono i giudici di mandamento e giudici dei tribunali di circondario. Signori, se dovessero stare in piedi i tribunali di circondario, io vi direi: volete voi far bene? fate il rovescio di quello che fate, promovete i giudici di circondario a giudici di mandamento, e voi avrete giudici incomparabilmente migliori.

Ma nel mio concetto non deve stare lungamente in piedi il sistema dei tribunali correzionali. Ha ben altro a fare l'onorevole Guardasigilli. Noi abbiamo membri della Cassazione settanta; sette della terza istanza; quattrocento sessanta sette consiglieri d'appello, meglio che novecento giudici di circondario, mille seicento novanta due giudici di mandamento; totale personale giudicante 3200. Aggiungete il personale *istante* e il *perorante*, e lo *scrivente* e il *serviente*, e i tribunali di polizia e i tribunali di commercio, e i tribunali del contenzioso amministrativo, e il personale centrale dirigente... e ditemi, o Signori, se la giustizia non sia nell'Italia nostra servita a dovere!

Il Ministro si preoccupa troppo, a mio credere, della difficoltà di rifare un Codice di procedura. Non è questione di ciò, non si tratta fuorchè di riformare il sistema organico della magistratura; e creda a me il signor Ministro che il compito è molto meno difficile di quello che egli crede.

Pigli cuore l'onorevole Guardasigilli, faccia, operi, e lasci che i morti seppelliscano i morti loro: « *sinite mortuis sepelire mortuos suos* » voglio dire lasci che si arruffino e si accapiglino e si riasino gli uomini del campanile (*Ilarità*); schianta con mano vigorosa i 142 tribunali di circondario, aumenti di qualche poco i membri delle 18 Corti d'appello, atterri di un colpo le quattro Cassazioni, o meglio ne lasci soprastare una sola. E non vi paiono assurde, o Signori, in uno Stato quattro Cassazioni? Dirò di più: non vi paiono in qualche parte assurdi i Codici di procedura penale che reggono i popoli colti d'Europa?

E come no, o Signori? Voi sbagliate perfino i nomi; voi chiamate *consiglieri* coloro che giudicano, e fate mostra di non addarvi che voi ci richiamate ai tenebrosi tempi feudali, quando ai vassalli tremebondi, prostrati ai suoi piedi, il signore del luogo ammiccava

coll'occhio acciò fossero oai di *consigliare* lui che giudice supremo e solo giudice era!

Con tutto ciò, o Signori, io riconosco che, anche a voler fare una semplice riforma nell'organamento giudiziario, ci andrà qualche tempo ancora; e frattanto il male è presente, e vuole essere pronto il rimedio.

Dovremo noi dunque estendere a tutta quanta l'Italia e senza modificazione l'articolo 1 che ci viene proponendo l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia? Ma che? perchè una parte dello Stato, e sia pure nobilissima e grande, è inferma, noi vorremo amministrare all'altra una pozione amara, alla quale dimostra una invincibile repugnanza? Perchè un fratello è ammalato vogliamo guarire il fratello che è sano?

Perchè dunque, dico io, perchè non potremo noi, con un provvedimento temporario, provvisorio, restringere alle provincie meridionali il farmaco salutare dell'articolo 1? Consentite che io più rapidamente che succintamente vi esponga i motivi di questa mia opinione.

Signori, le provincie meridionali sono meglio assai che noi non siamo disposte alla innovazione. Voi avete udito dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia come fino dal 1817 tutta la giurisdizione correzionale fosse data ai giudici di mandamento senza che danno o grave o leggero quindi avvenisse.

In secondo luogo i più eminenti magistrati, tutti gli onorevoli nostri colleghi di quelle provincie invocano ad alte grida questo rimedio.

In terzo luogo, le ragioni principalissime che si fanno valere contro le disposizioni dell'articolo 1, se non sono affatto tolte, sono di certo molto attenuate, quando le disposizioni dell'articolo 1 si restringano alle provincie meridionali.

Sia pure in prima linea l'addotta perturbazione del sistema del Codice di procedura penale. Lo sconcio, a parer mio, sarà tolto in gran parte quando alla formola troppo generica e vaga che è piaciuta all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, che cioè i giudici di mandamento conoscano di tutti i reati fino a sei mesi di carcere, si sostituisca l'indicazione speciale di tutti quegli articoli, la materia dei quali rientrerà d'ora in poi nella giurisdizione dei giudici di mandamento.

Non vi sarà, è vero, quell'armonia architettonica per la quale oggi, secondo l'articolo, se non erro, novesimo del Codice di procedura penale, diciamo che la giurisdizione delle contravvenzioni sta ai giudici di mandamento, quella dei delitti ai tribunali, quella dei crimini alle Corti d'assise, ma vi sarà quest'altra: la giustizia correzionale è partita tra i giudici di mandamento e i tribunali provinciali; il piccolo correzionale, come si usa dire, apparterrà ai giudici di mandamento, i tribunali giudicheranno sino al massimo grado della pena del carcere.

Un articolo poi finale dovrà distintamente indicare tutti gli articoli del Codice di procedura penale i quali

con questo articolo che discutiamo si intendono modificati od annullati.

Un'altra opposizione è grave, alla quale ho fatto eco pur io, è l'ingombro degli affari presso i tribunali correzionali.

Ma, Signori, pensiamoci bene; nelle provincie meridionali l'ingombro sarà fuori di ogni proporzione maggiore sempre nei tribunali correzionali, che non nelle giudicature di mandamento.

Il brigantaggio è scemispento, ma vive; le ferrovie si fanno, ma non sono; l'istruzione si diffonde, ma non è diffusa; la questione sociale sarà definita, ma non è.

In questa condizione di cose, ad alcuna delle quali accennava l'onorevole Senatore Coppola, che avviene? Avviene necessariamente, che se l'ingombro delle cause presso i giudici di mandamento, ai quali è facile l'accesso, sarà, pogniamo, di cento, nei tribunali correzionali dovrà essere di mille.

Ora, o Signori, voi ben lo sapete, è regola di prudenza volgare che quando si è in presenza di due mali inevitabili, si debba scegliere il minore.

Si è pure addotta l'insufficienza dei giudici di mandamento. Ma egli è per fermo minor male una giustizia insufficiente, imperfetta, che nessuna giustizia. Meglio che le migliaia di cause vadano ai tribunali correzionali per appello dalle sentenze dei giudici locali, che non l'ingombro presente delle carceri, ovvero la impunità. Sarà sempre meglio per gli imputati, meglio per le finanze, meglio per la giustizia sociale.

Il difetto di difensori e del Pubblico Ministero. Ragione stragrande. Ma se noi lamentiamo il difetto di difensori, a molto maggior ragione dovremmo lamentare il difetto di giudici. L'opposizione sarebbe invincibile se i giudici di mandamento proferissero sentenze inappellabili. Quivi, davanti a quel tribunale che proferisce l'ultima sentenza, quivi troverà l'imputato il suo difensore; e frattanto, o Signori, vi ha il vantaggio di non marcire nel carcere, il vantaggio incalcolabile, notate bene, di non perdere per lungo lasso di tempo le prove della innocenza.

Alla addotta ragione del difetto delle carceri rispose l'onorevole Senatore Vigliani. E per quanto è della temuta violazione dello Statuto, messa innanzi dall'onorevole mio amico Senatore Galvagno, rispose, a parer mio, vittoriosamente l'onorevole Guardasigilli. Alle cui osservazioni vorrei solo aggiungere quest'una, che cioè la sentenza che vuol essere proferita da giudice inamovibile, è l'ultima sentenza, quella della cui esecuzione si tratta. Per la qual cosa, o Signori, io penso che neppure ai giudici di circondario dovrebbe competere la inamovibilità, se non fosse che, come giudici di seconda istanza, dalle sentenze dei giudici di mandamento giudicano inappellabilmente.

Io stimo, o Signori, che a questa mia proposta non si vorrà opporre la dissonanza della legislazione.

Risponde a questo obbietto l'esempio di altre leggi speciali; risponde la necessità indeclinabile; risponde

la natura temporanea e provvisoria di questa legge. Io sono certo che il rimedio sarà insufficiente. Ebbene, o Signori, io l'accetto siccome sistema di transizione. Non andrà molto che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, scorgendo come non siasi abbastanza provveduto alla bisogna dell'amministrazione della giustizia, verrà presentando al Senato un nuovo ordinamento giudiziario degno del Parlamento e di questa grande Nazione italiana.

Al postutto, o Signori, io dico: vi hanno malattie che si guariscono col veleno, il quale, se anco non guarisce sempre, spesso salva da morte. E morte è sotto tutti i rispetti e pessima maniera di morte la negazione costante, anzi la impossibilità della giustizia.

Epperò ora, o Signori, meglio ponderando le cose, io assolvo l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia dalla appostagli nota di rivoluzionario in fatto di legislazione. (ilarità.)

Signori, il mondo va per transazioni, vivono di transazione gli Stati.

La discussione grave, ponderosa, animata, e starei per dire adegnosa che ebbe luogo in questo recinto, dimostra luminosamente come stia a cuore del Senato il bene della nazione.

Io unisco la mia preghiera alla preghiera certamente più autorevole del Senatore Vigliani, invocando dal senno e dal patriottismo del Senato quello spirito di conciliazione che deve presiedere alle deliberazioni dei grandi Corpi dello Stato, e che formò in ogni tempo una delle primissime virtù di questa augusta Assemblea.

Dopo ciò non mi rimane che a leggersi il mio emendamento:

« Art. 1. Finchè non sia provveduto al nuovo ordinamento giudiziario per tutto lo Stato, i giudici di mandamento o di polizia nelle provincie napoletane e siciliane conosceranno non solo delle contravvenzioni di polizia, ma ancora dei delitti mentovati negli articoli 183, 187, 188, 217, 233, 251 alinea, 259, 260, 263, 270, 286 N. 3, 287, 288, 291, 295, 305, 306, 307, 308, 358, 360, 369 N. 3, 371, 378, 385, 386, 388, 394, 395, 408, 420, 441, 442, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 469, 472, 476, 500, 507, 508, 517, 518, 520, 521, 555, 557, 565, 570, 572, 573, 583, 589, 594, 625, 632, 634, 641, 642, 643, 648, 649, 662, 663, 665, 667 alinea 2, 672, 674, 676, 677, 680, 681, punibili con pene non maggiori di sei mesi di carcere, di esilio locale, ecc. » (Il resto come nell'articolo primo del progetto del Ministero.)

Io confido che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia vorrà accettare per minor male questo mio emendamento, e che la maggioranza del Senato vorrà degnarsi di votarlo.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore a preparare per iscritto il suo emendamento e poi mandarlo alla Presidenza, e frattanto do la parola al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Non è mia intenzione di seguire

l'onorevole precipitante nella vivace sua escursione, che non mi sembrò tendere sempre a quella meta cui egli mirava, cioè alla disamina dell'articolo 1 del progetto che in questo momento a noi tocca di esaminare.

Io preferisco, o Signori, di rendervi conto di ciò che ho procurato di fare in conformità di una riserva che ho presa nel discorso che ho pronunciato avanti di voi ieri l'altro.

Nel mentre che in vi manifestava le mie generali idee sopra il complesso del progetto di legge che discutiamo, io mi riservava di sottoporre al Senato, nella discussione degli articoli, alcune modificazioni o temperamenti i quali avrebbero avuto per scopo di rendere la legge più accettabile alle diverse opinioni, che sopra di essa si vennero manifestando; io ho quindi rivolto naturalmente la mia attenzione in modo precipuo alla disposizione dell'articolo 1, che fu con ragione dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale dichiarata la principale del progetto di legge.

Se io sono in massima disposto ad accettare la base di quest'articolo in quanto esso tende all'ampliamento della giurisdizione penale dei giudici di mandamento, parmi però che il modo con cui lo stesso articolo è concepito lasci alcun che a desiderare dal lato della chiarezza e della precisione.

Questo desiderio non sorgerà per avventura in coloro, che sono famigliari alle cose legali e giudiziarie, imperocchè non posso disconoscere, che la formula usata nell'articolo 1 corrisponde al linguaggio dei nostri codici, nella parte che concerne la determinazione delle regole di competenza in materia penale.

Siccome i nostri codici desumono dalla qualità della pena, la qualità dei reati, così essi regolano la competenza penale secondo la diversa classe dei reati, precisamente secondo la loro classificazione, di modo che la classificazione dei reati è, nella nostra legislazione, la base della classificazione dei giudici, che debbono conoscerne.

Ma se questo metodo sta bene in ciò che riguarda la regola, forse non procede con uguale appagamento, allorchè si tratta di apportare alla regola una eccezione.

In questo caso a me sembra, che meglio giovi il rendere l'eccezione precisa, dichiarando in modo specifico i diversi casi sopra i quali essa debbe cadere.

Quindi io crederei, che invece di usare una formula, la quale deferisca in modo generico ai giudici di mandamento la cognizione di quei delitti, che non importano pene superiori ad una determinata misura, quale sarebbe quella che è fissata nell'art. 1° del progetto, convenga meglio per avventura ed alla chiarezza della legge, ed alla sua applicazione, il dichiarare quali sono i delitti che s'intende di far passare dalla giurisdizione dei tribunali di circondario a quella dei giudici di mandamento.

Io mi sono pertanto occupato di passare in rassegna

tutti quei delitti, che nella generale locuzione dell'articolo 1° si troverebbero compresi.

Voi avete inteso, o Signori, l'enumerazione di una lunga serie d'articoli del Codice penale i quali si troverebbero implicitamente compresi nella disposizione dell'art. 1° del progetto. Se bene ricordo, il numero di quegli articoli ascende a circa 80.

Esaminati quegli articoli, io mi dovetti convincere che forse vi sarebbe qualche eccesso nel deferire ai giudici di mandamento tutte le infrazioni, che vi sono enunciate.

È stato osservato, che non conveniva aggravare di troppo i giudici di mandamento, che già sono investiti di buon numero di attribuzioni.

Non credo, che l'osservazione abbia grande fondamento, poichè mi risulta, per la pratica mia cognizione, che in qualche giudicatura il lavoro, anzi che abbondare, scarseggia: però non posso dissimulare che in un certo numero di giudicature, essa può avere un qualche peso.

Quindi per adottare una norma la quale si possa convenientemente applicare a tutti i giudici di mandamento, io crederei opportuno di limitare la disposizione dell'art. 1° a quei reati i quali per la loro natura e pel loro numero possano essere meglio giudicati dai giudici di mandamento, e che non li aggraverebbero di troppo nell'adempimento dei loro doveri. Mosso da quest'idea io ho disteso una nota specifica di quei delitti, che, a mio parere, si potrebbero opportunamente e senza pericolo per la buona amministrazione della giustizia sottoporre alla giurisdizione dei giudici di mandamento; e se il Senato me lo permette, gli darò lettura della medesima. I delitti che penserei poter essere sottoposti alla giurisdizione dei giudici di mandamento sarebbero i seguenti:

« Art. 1. I giudici di mandamento o di polizia conosceranno non solo delle contravvenzioni di polizia, ma ancora dei seguenti delitti:

1. Oziosità e vagabondaggio (articolo 437, 441 del Codice penale);
2. Questua illecita (articolo 442, 445 del detto Codice);
3. Ritenzione o porto d'armi nei casi previsti dagli articoli 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 e 466 del detto Codice;
4. Giochi proibiti (articolo 476 del detto Codice);
5. Contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulle inunazioni (articolo 517 del detto Codice);
6. Ferite e percosse involontarie (articoli 555, 556 e 557 del detto Codice);
7. Diffamazione verbale (articolo 570 del detto Codice);
8. Ingiuria pubblica od anche privata con concorso di circostanze aggravanti di tempo, luogo o persona (articolo 572, 583 del detto Codice);
9. Alterazione di mercanzie per parte di condu-

centi, vetturali o barcaioli (articolo 632 del detto Codice);

10. Omissione di consegna di oggetti ritrovati nei casi in cui la multa non ecceda lire 1000 (articolo 634 del detto Codice);

11. Omissione della dichiarazione di gioie, ori od argenti comprati da parte di gioiellieri, orefici, orologiai ed altri contemplati nell'articolo 611 del detto Codice, escluso il caso di recidiva;

12. Omissione di dichiarazione delle cose rimesse in paga, pegno o custodia da persone incognite o sospette agli osti, locandieri, tavernai o bettolieri, escluso il caso di recidiva (articolo 642 del detto Codice);

13. Variazione od alterazione dello stato o della forma degli oggetti comprati o rimessi, di cui nei due numeri precedenti (articolo 643 del Codice penale);

14. Vendita di chiavi usate alle persone indicate nell'art. 648 del detto Codice;

15. Porto di chiavi false o grimaldelli od altri istrumenti, di cui nell'articolo 649 del detto Codice;

16. Distruzione o rottura di dighe, argini o ripari per sola colpa (art. 663 detto Codice);

17. Danno volontario a fondi rustici, quando non eccede il valore di L. 500 (articolo 672 detto Codice);

18. Pascolo abusivo nei fondi altrui in caso di recidiva (art. 674 ultimo capoverso del detto Codice);

19. Uccisione o ferimento di animale domestico nei casi espressi nell'art. 677 del detto Codice;

20. Inondazione di strade o terre altrui, quando il danno cagionato non ecceda il valore di L. 1000 (art. 680 detto Codice);

21. Tutte le trasgressioni contemplate in leggi speciali e punibili con pena non eccedente sei mesi di carcere, di confino, di esilio locale, di custodia o di L. 1000 di multa, eccettuati i reati di stampa.

Pei reati attribuiti da questo articolo alla competenza dei giudici di mandamento o di polizia, non si farà luogo alla detenzione preventiva, salvo nei casi in cui la legge espressamente la prescrive. »

Per i reati attribuiti da quest' articolo alla competenza dei giudici di mandamento o di polizia non si farebbe luogo alla detenzione preventiva, salvo nei casi in cui la legge espressamente la richieda ed a questo riguardo io feci tesoro di un' aggiunta che è stata molto opportunamente proposta dalla minoranza dell'Ufficio Centrale.

Ben esaminando la serie di questi delitti, purmi, ripeto, che per la loro natura, possono essere convenientemente sottoposti alla cognizione dei giudici di mandamento.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Senatore Vigliani. Essi riguardano generalmente oggetti di cui i giudici di mandamento anche come ufficiali di polizia giudiziaria hanno occasione di occuparsi; riguardano fatti che, sebbene la legge li abbia puniti con pene più severe di quelle delle semplici contrav-

venzioni, sono però appartenenti in gran parte alla materia della polizia locale; riguardano pure contestazioni che nell'ordine civile vengono conosciute dai giudici di mandamento, vale a dire i guasti alla proprietà, le inondazioni delle strade e terreni altrui, essendo appunto in ordine a tali fatti i giudici investiti di una speciale giurisdizione civile.

Questa mia proposta si accosta nella sostanza a quella con cui l'onorevole Siotto-Pintor chiudeva il suo discorso; se non che egli intendeva, se non prendo abbaglio, di restringere il provvedimento alle sole provincie meridionali, nelle quali egli avvisa che esista soltanto il bisogno di introdurlo.

Siccome a questo riguardo io credo di aver già dimostrato con altri egregi colleghi che il male cui vuoi provvedere non si può dire ristretto alle provincie meridionali, ancorchè colà sia in grado più elevato, quindi io non mi farò qui a confutare la limitazione che viene proposta dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, e mi limiterò a dire che, secondo il mio avviso, il provvedimento deve avere un carattere generale ed estendersi a tutte le provincie italiane, sia per non ledere quella eguaglianza di diritto a cui si debbe usare il più gran riguardo, sia perchè sono veramente persuaso che il bisogno di questo provvedimento e per la migliore amministrazione della giustizia e per l'economia eziandio delle finanze si fa sentire in tutte le provincie.

Io amo di confidare che un esame accurato della proposta che ho l'onore di presentare al Senato, possa condurre a qualche temperamento di conciliazione.

Ho inteso con piacere manifestarsi in generale il desiderio che si trovi modo di giungere ad un componimento in questa discussione, io lo desidero ardentemente, ed a questo effetto invoco con viva fiducia la cortesia dell'Ufficio Centrale non che la bontà dell'onorevole Ministro della Giustizia, e spero che vorranno accogliere la preghiera che loro faccio di esaminare questa mia proposta, la quale è fatta non coll'intendimento di mantenerla in tutte le sue parti, in tutta la sua estensione, ma unicamente col proposito di chiamare l'attenzione del Senato sopra tutti i reati che in essa ho designati, in quanto che mi pare che non si potrebbe riuscirne a una determinazione veramente seria e ponderata se non si fanno passare a particolare esame tutte quelle trasgressioni di cui ho fatto cenno.

Se tutte non potranno ottenere l'approvazione dello Ufficio Centrale e dell'onorevole Ministro, voglio sperare che almeno una gran parte di esse saranno trovate degne di essere aggiunte alla competenza penale dei giudici locali.

Mi tengo certo che non avrò opponente l'onorevole Ministro della Giustizia, in quanto che la mia proposta si trova compresa nella sua, molto più larga, nè posso credere che il diverso metodo che io intenderei di seguire possa trovare un ostacolo da parte sua, poichè sollecito egli del suo scopo, credo che sarà molto arrendevole circa il modo di raggiungerlo.

Rinnovò quindi calda preghiera tanto all'Ufficio Centrale, quanto all'onorevole Ministro, perchè vogliano compiacersi di prendere in considerazione la proposta che io ho l'onore di sottoporre al Senato.

Presidente. Prego i due onorevoli proponenti a mandare in disteso le loro proposte al banco della Presidenza.

Ha la parola prima il Senatore Cadorna, poi il Senatore Pinelli; ma credo che sarebbe bene che innanzi tutto si leggessero questi emendamenti.

Senatore Pinelli. Io aveva domandata la parola mentre il signor Senatore Vigliani svolgeva il suo emendamento.

Presidente. Domando scusa; credo che conferisca alla chiarezza della discussione il sentire prima i due emendamenti nel loro testo completo, quindi interrogare il Senato per vedere se sono appoggiati: dopo darò la parola prima al Senatore Cadorna poi al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Io ho l'onore di dire al signor Presidente che intenderei anch'io di proporre un emendamento.

Presidente. Lo proponga e lo mandi al banco della Presidenza che gli si darà corso.

Senatore Pinelli. Se l'onorevole Presidente mi accorda la parola....

Presidente. Mi scusi; credo che convenga allo stato in cui siamo di discussione, il conoscere gli emendamenti. A tenore del Regolamento, gli emendamenti si debbono mandare al banco della Presidenza, prima di svolgerli. Dunque abbiano la compiacenza di uniformarsi al testo del Regolamento. L'emendamento del Senatore Pinelli viene in terzo luogo.

Darò lettura prima di quello del Senatore Siotto-Pintor, dopo tutti i proponenti avranno facoltà di svolgere il loro emendamento.

Senatore Galvagno. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Prendo la parola per una semplice mozione d'ordine, e non per entrare nel merito degli emendamenti.

Io mi attengo unicamente alle ultime parole dette dall'onorevole Senatore Vigliani, le quali non riguardano il merito del suo emendamento.

Egli si è rivolto all'Ufficio Centrale, per chiedere se accettasse il rinvio del suo emendamento, affine di esaminarlo. L'Ufficio Centrale, almeno la maggioranza, e credo anche la minoranza, è unanime e disposta ad accettare questo esame, qualora il signor Ministro vi acconsenta.

Di più l'Ufficio Centrale, per dimostrare sempre più come, d'accordo col signor Ministro, non abbia altro scopo fuorchè la ricerca del bene, pregherebbe il Senato a voler assentire a che tutti gli emendamenti, e la legge intiera sieno rinviati all'Ufficio Centrale, onde vedere se mai, coll'intervento del signor Ministro, si

potesse combinare una proposta definitiva, la quale potesse provvedere ai bisogni che furono dal signor Ministro dimostrati, e nel tempo stesso conciliare la soddisfazione di questi bisogni colle esigenze di una legislazione codificata. *(Bene, Bravo.)*

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola prima il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Senatore Lauzi. Domanderei la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Permette il signor Ministro? . . . è semplicemente per una mozione d'ordine.

Senatore Lauzi. Non ho questa malizia di domandare la parola per un oggetto, e servirmene per un altro.

Presidente. Gliene faccio i miei complimenti, e il Senato glie li farà; importa assai che non si confonda il merito colla forma, e che la mozione d'ordine non ecceda i limiti entro cui dev'essere ristretta.

Senatore Lauzi. Il Senato intiero mi è testimone che io era stato prevenuto, e sono ben lieto di esserlo stato dall'onorevole Galvagno.

Lo spirito di conciliazione, e quella verità che fu enunciata dall'onorevole Senatore Siotto Pintor, che questo mondo vive di transizioni, mi avevano persuaso che potesse trovarsi un terreno neutro sul quale fosse possibile metterci d'accordo, ma sicuramente non avrei osato proporre un nuovo studio della legge quando non istavano che il progetto del Ministro da una parte recisamente rifiutato dall'Ufficio Centrale, e dall'altra l'Ufficio Centrale dichiarandosi e credendosi incompetente a formulare nuove proposte.

Io adunque attendevo che gli emendamenti che sapeva dover essere presentati fornissero questo terreno neutro fra le opinioni opposte.

Ed ho voluto dir questo, perchè mi doleva che il Senato non sapesse che io era in questa intenzione, e mi applaudo moltissimo di vedere il mio pensiero secondato prima ancora che lo avessi emesso.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Siccome l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani tende, benchè con metodo diverso, a raggiungere lo scopo a cui era indirizzata la legge da me presentata al Senato, così dal canto mio non ho nessuna difficoltà di esaminarlo e di portare poi al Senato quelle opinioni che mi partanno emergere dall'esame stesso.

Sono lieto inoltre della dichiarazione fatta dall'Ufficio Centrale il quale si mostra disposto a riprendere questo esame, e sarò anche più lieto di concorrere con lui in tal disamina, persuaso che animati tutti dalle stesse intenzioni di volere il bene, la nostra opera potrà essere utile e riuscire feconda di buoni risultati.

Voci. Benissimo.

Presidente. L'espressione del voto dell'Ufficio Cen-

trale, accolta con sensi di manifesta adesione dal Senato raccorcia, a quanto io credo, il corso di questa seduta, poichè, se non sbaglia, l'Ufficio Centrale ha dichiarato che accettava di prendere in disamina l'emendamento del Senatore Siotto-Pintor e quello del Senatore Vigliani....

Senatore Galvagno, *Relatore*. E il rinvio dell'intera legge.

Presidente. Ora io credo che sarà intenzione dell'Ufficio di prendere cognizione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pinelli, il quale non è stato letto ancora.

Credo che con questa anticipata dichiarazione di accettazione dell'Ufficio Centrale si potranno rimandare questi tre emendamenti, di due dei quali si è già data lettura e del terzo di cui si darà or ora, all'Ufficio Centrale affinché coll'intervento del signor Ministro e con quegli schiarimenti che non dubito l'Ufficio domanderà anche ai proponenti, si giungerà allo scopo desiderato da tutti di fare una buona e propria legge secondo i principii, di diritto e secondo le esigenze del bene pubblico (*Segni generali di approvazione*).

Senatore Pinelli. Il rinvio all'Ufficio Centrale del progetto di legge, secondo l'opinione del signor Presidente, non pregiudicherebbe la facoltà di svolgere il mio emendamento...

Presidente. È nel suo diritto; ho detto questo unicamente perchè, siccome dapprima avevo detto che conveniva vedere se questi emendamenti fossero appoggiati, l'accettazione ora data dall'Ufficio Centrale di prenderli ad esame, equivale all'appoggio, e credetti fare un passo nell'interesse precisamente del proponente soggiungendo che avrei dato lettura del suo emendamento, dopo di che egli avrà diritto di svolgerlo.

L'emendamento dell'onorevole Senatore Pinelli, che mi pare una nuova redazione dell'articolo 1, è del tenore seguente:

« Art. 1. Oltre i reati attribuiti alla cognizione dei giudici di mandamento dall'articolo 11 del Codice di procedura penale, saranno di loro esclusiva competenza:

1° I reati previsti dagli articoli 260, 261, 286 n. 3, 437, 457, 458, 459, 460, 462, 466, 479, 565 ultimo alinea, 566, 572, 583, 672, 676, 677.

2° I reati previsti dagli articoli 631, 632, quando le cose di cui siasi commesso indebita appropriazione o alterazione non eccedano il valore di L. 100 ed il colpevole non abbia qualità di cassiere o altro contabile della casa di commercio danneggiata.

3° Il reato previsto dall'art. 308 quando a tenore di esso la trasgressione dell'obbligo non porterebbe che la multa estensibile a L. 100. »

« Art. 2. Nella punizione dei reati compresi nel precedente articolo, cui sia inflitta la pena del carcere, sarà applicata invece quella degli arresti, sotto l'osservanza delle regole seguenti:

Se la pena inflitta è il carcere senza menzione di alcun *minimum*, si duplicheranno gli arresti.

Se il *minimum* è di un mese, o il carcere sia estendibile a tre mesi, si potranno applicare venti giorni di arresti.

Se il *minimum* è di tre mesi, o la pena può estendersi sino a sei mesi si applicheranno trenta giorni di arresti. »

« Art. 3. Dove si tratti di multa da applicarsi sia unitamente al carcere, sia separatamente, si sostituirà l'ammenda e sotto le regole qui appresso:

Se è comminata la multa senza alcuna determinazione, si applicherà il *maximum* dell'ammenda.

Se il *minimum* della multa sarà di L. 100, si applicherà il *maximum* dell'ammenda, che potrà aumentarsi di uno o più gradi da computarsi giusta l'art. 63 del codice penale.

Se il *minimum* della multa sia maggiore di L. 100, o la multa possa eccedere le L. 500, si potrà portare l'ammenda sino a L. 300. »

Indicazione dell'oggetto degli articoli citati nei numeri 1, 2 e 3 del primo articolo.

« Art. 260. Oltraggio con parole, gesti o minacce a qualunque agente o depositario della pubblica forza.

Art. 261. Applicazione della disposizione alle categorie di agenti ivi descritte.

Art. 286. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, ma senza percosse o ferite e senz'armi. »

Art. 308. Ommissione di obblighi che incombono a medici e altri uffiziali di sanità quando sia punibile di semplice multa estensibile a L. 100.

Art. 437. Vagabondi ed oziosi non recidivi.

Art. 457. Porto d'armi qualificate insidiose.

Art. 458. Ritezione in casa delle medesime anche in pezzi staccati.

Art. 459. Porto di coltelli.

Art. 460. Baionette.

Art. 462. Porto d'armi permesse, senza licenza.

Art. 466. Padri consapevoli di detto porto d'armi quando i colpevoli sono soggetti alla loro podestà.

Art. 479. Giuochi d'azzardo tenuti in piazza ed altri simili luoghi.

Art. 565, ultimo alinea. Ferite in rissa senza che ne sia conosciuto il vero autore e non eccedenti il carattere di delitto.

Art. 566. Ferite in eccesso di difesa.

Art. 572. Ingiurie proferite in pubblico.

Art. 583. Ingiurie non aventi carattere pubblico.

Art. 631. Appropriazione o consumo di robe altrui da persone non aventi carattere di contabile quando il valore non eccede L. 100.

Art. 632. Vetturali, barcaiuoli e simili che abbiano alterate mercanzie — se il valore parimente non eccede L. 100.

Art. 672. Danni dati a fondi rustici — se il danno non eccede L. 100.

Art. 676. Uccisione o fatto che renda inservibile un quadrupede.

Art. 677. Uccisione e deformazione di qualsiasi altro animale domestico. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola per una semplice domanda.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo per una semplice domanda al Senato.

Senatore **Arnulfo**. La semplice lettura di questi emendamenti e la relazione che i medesimi hanno col disposto dal Codice di procedura penale, e col Codice penale persuadono, credo, chiunque della necessità che questi siano tutti stampati e distribuiti ai signori Senatori, affinché ognuno possa col tempo e pacatamente considerare quale importanza essi abbiano e quali deroghe portino o non portino a questi medesimi Codici. La stampa in questi casi fu generalmente praticata, ma credo che se fu caso in cui sia necessaria, sia questo; poichè senza di ciò, quantunque uno sia pratico delle disposizioni del Codice penale e di procedura penale, è impossibile farsi un'idea dell'importanza delle conseguenze, che ne possono derivare.

Io spero quindi che il Senato aderirà alla richiesta che ho l'onore di fargli.

Presidente. Credo che sempre il Senato ha abbondato nell'ammettere che si stampino i documenti e gli elementi di una discussione: dunque non stimo nemmeno necessario il provocare un suo voto su questa proposta, e dai maggiori chiarimenti che si avranno mediante la stampa di questi emendamenti e dalla loro trasmissione all'Ufficio Centrale uscirà probabilmente un composto che senza essere la riproduzione nè dell'uno, nè dell'altro progetto primitivo, riuscirà a comune soddisfazione.

La parola è al signor Senatore Pinelli per isvolgere il suo emendamento.

Senatore **Pinelli**. Signori Senatori, se ho chiesto la parola per ispiegare il mio emendamento, non è certo per entrare in merito: troppo confido nei lumi dei miei colleghi componenti l'Ufficio Centrale per volere in certo modo anticipare sul giudizio che essi ne arrecheranno; sarei anzi lieto di non avere che a rendere omaggio alla proposta con cui l'onorevole Senatore Vigliani, per un mirabile caso, è venuto quasi compiutamente d'accordo con quella che io intendeva di fare.

Tuttavia ho chiesto la parola perchè io credo essenziale che il carattere di ciascuno degli emendamenti proposti sia bene conosciuto e quindi soltanto intendo dire poche cose perchè ben si ravvisi la differenza che passa tra l'emendamento che ho proposto, e quello che prima di me proponeva il Senatore Vigliani.

La differenza si manifesta per due rispetti: il primo di una maggiore estensione dei reati compresi nell'emendamento del Senatore Vigliani; mentre per altro il mio si trattiene in limiti più angusti, si estende

forse alquanto in riguardo a certi reati che offendono le persone, ma è dall'altro canto meno esteso in tutto ciò che riflette le offese alla proprietà. È uno già dei tratti di differenza che risulta dal confronto dell'emendamento mio con quello del Senatore Vigliani.

Ho creduto che per rispetto alle offese che cadono sulla proprietà non ci fosse un motivo sufficiente per togliere un numero maggiore di reati alla cognizione dei tribunali di circondario; e di dovermi limitare al numero dei reati che sarebbe strettamente necessario onde non sia turbata la pace e la tranquillità dei cittadini nelle singole località, onde non si eccedano quei limiti, per così dire, della flagranza del reato, dalla quale si possano conoscere le circostanze del fatto, meglio che da un'indagine dinanzi ad un tribunale; e mi sono convinto che in tal guisa sarebbe facile d'introdurre una modificazione nella competenza dei giudici di mandamento senza allargarla forse al segno cui si allargherebbe coll'emendamento del Senatore Vigliani.

Accennerò anche la differenza la quale esiste in certe categorie di reati, che sono comuni tra l'emendamento suo ed il mio. Citerò, per esempio, la menzione che fa dei reati di vagabondaggio, nel che conviene col mio emendamento, ma con questa differenza, che siccome il vagabondaggio quando è unito alla recidiva va al punto di doverglisi applicare la pena del carcere per anni cinque, ho creduto che non dovesse la competenza dei giudici di mandamento estendersi ad un grado sì alto di pena, epperò ho contenuta la mia proposta nello attribuire al giudice di mandamento il semplice fatto dell'oziosità e del vagabondaggio senza recidiva, cioè quando si tratti semplicemente di constatare il primo fatto di tale natura.

Ecco pertanto in che consiste già una delle differenze.

Confesso che a questo più ristretto limite di competenza sono stato indotto da due considerazioni. L'una, che non è stata senza influenza certamente sopra di me, è la circostanza che alla circoscrizione della Corte d'Appello di Genova si trova aggregata una cospicua provincia che forma la circoscrizione di un tribunale di circondario, quello cioè di Massa Carrara.

Chiunque abbia seguito con qualche attenzione i ragguagli che al tempo in cui quella disgraziata provincia era malmenata dal dominio estense, andavano attorno ne' giornali, ricorderà certamente quanto fossero frequenti i delitti di sangue, quanto quelle popolazioni fossero involte continuamente in infrazioni contro le leggi.

Ebbene, Signori! dopo che vi è stato attivato il presente sistema giudiziario, il quale differiva grandemente dal sistema giudiziario estense, io ho la sorte di poter assicurare il Senato, che non solamente si vide sparire un enorme arretrato di processi che era l'eredità dell'antecedente sistema, ma che da un anno a questa parte già si risente l'effetto salutare della diminuzione non di

una sorte di reati, ma generalmente di tutte. È un fatto che sarei in grado di constatare colle cifre le più positive.

Ora a questo fatto posso aggiungere che non solo niuna lagnanza, ma niun desiderio è venuto a mia cognizione che sia variato il sistema delle competenze che risulta dal vigente Codice di procedura penale: locchè mi sembra un argomento per dire che non sono semplicemente principii astratti quelli che ho avuto l'onore di far valere in appoggio del mio assunto.

Una seconda considerazione, che è pure di qualche peso, si è che ho creduto bene di riscontrare quali fossero, in proposito delle discussioni che ebbero luogo in questo recinto, gli argomenti somministrati dalla nazione maestra in libertà qual è la nazione inglese; giacchè è appunto in questa discussione che si è invocato l'organismo inglese per sostenere la preferenza che si meriti il giudice unico nel sentenziare.

Ho l'onore di dire al Senato che per quanto ho potuto raccogliere da un'opera assai recente qual è quella di Stephens, la quale non è altro che la riproduzione dei commentari di Blakstone, ma estesa a quei cambiamenti che si operarono mercè gli ultimi statuti del Parlamento (opera stampata se non erro, nel 1854 o 1855); da quanto, dico, ho potuto raccogliere da essa seppi esattamente quali sono i limiti della giurisdizione corrispondenti a quella che si propone di attribuire ai giudici di mandamento. In Inghilterra, o Signori, non vi è legge di competenza conforme alla nostra; la massima inglese è che ogni delitto, non solo di alto criminale, chiamato tradimento o fellonia, ma d'ordine inferiore, detto *misdemeanor* non si giudica altrimenti che per accusa, ossia quello che chiamano *indictment*; la massima della legge comune inglese si è che per ogni accusa vi debbono essere giurati; l'*indictment* porta seco la cognizione dei giurati.

Questo era il principio della legge comune inglese; tuttavia l'esperienza fece conoscere anche in quel paese come bisognasse andare al riparo di certi turbamenti che offendono la tranquillità dei cittadini, ma che possono essere rimediati con forme meno solenni.

Ora sapete in quali termini l'autore che ho avuto l'onore di rammentare, lo Stephens, riferisce questo temperamento?

Ecco: dopo di aver parlato di alcuni ufficiali destinati a materie speciali che hanno piuttosto della polizia amministrativa che non della giudiziaria, egli viene a parlare del giudizio che chiamasi *summary proceeding*, cioè di quel procedimento sommario che è di attribuzione dei giudici di pace.

Un altro ramo, egli dice, di sommario procedimento è quello che ha luogo davanti ai giudici di pace in riguardo ad una svariata quantità di minori offese tali che non salgono al grado nè di fellonia, nè di *misdemeanors*, e che sono proibite unicamente sotto pene pecuniarie.

Cotesta giurisdizione, prosegue lo Stephens, è stata

tuttavia recentemente estesa a fatti di fellonia; nel caso, vale a dire, di giovani delinquenti di un'età non eccedente i sedici anni, nel quale può giungere sino ad infliggere la pena di tre mesi di prigionia. Ma è questo un caso eccezionale che è ammesso avuto riguardo alla tenera età dei delinquenti, ed in generale, conchiude il detto scrittore, si la fellonia che il *misdemeanor* è soggetto, non di sommaria convinzione, ma di formale accusa.

Ecco in quali termini è ristretta la giurisdizione dei giudici di pace quando giudicano senza giurati. Quando giudicano dunque con quella forma che si viene raccomandando come necessaria perchè abbia corso l'amministrazione della giustizia in certe località, essa è tenuta in limiti, come vedete, ristrettissimi.

Attenendomi perciò a quella considerazione, io non ho cercato di ampliare la mia proposta, nemmeno a quella estensione, a quella sfera cui sarebbe pervenuta la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, la quale però come egli stesso osservava, si teneva già ad una discreta distanza dal limite cui l'avrebbe portata la proposta ministeriale.

L'altro rispetto nel quale differisce la mia proposta da quella dell'onorevole Senatore Vigliani è quanto alla penalità. Io ho cercato nel mio emendamento di conservare la maggiore possibile omogeneità con i limiti della competenza e colla distribuzione della giustizia criminale attuale, vale a dire ho inteso che i fatti che sarebbero deferiti ai giudici di mandamento prendessero il carattere di reati puniti, non più con pene correctionali, ma che fossero dichiarati punibili con pene di polizia. Con questo si mantiene salvo e intatto il sistema del Codice di procedura penale. La ragione poi che a ciò mi muoveva non è già un semplice scrupolo di euritmia, una specie di culto di un'idea estetica nella distribuzione del Codice; io credo che ciò non sia che il risultato del sistema da cui effettivamente proviene un ordine mirabile nella legislazione. Ma il motivo essenziale che mi ha spinto è che, siccome io sono persuaso che le garanzie che dà un tribunale collegiale sono ben diverse da quelle che si possono aspettare naturalmente da un giudice isolato, che procede sommariamente, che istruisce le cause e le giudica egli stesso, in questo caso ho creduto conforme ai principii di sana legislazione, ai principii soprattutto di uno Stato costituzionale che non si confondesse il carattere delle penalità che si indigono dai tribunali collegiali col carattere di penalità cui verrebbe in seguito a queste modificazioni ad estendersi la giurisdizione dei giudici di mandamento; ho creduto che sarebbe senza danno dell'ordine, della quiete pubblica, se anche ne risultasse una qualche attenuazione della pena; attenuazione per altro che nella mia proposta ho cercato di temperare con la facoltà di eccedere i limiti ordinari delle pene di polizia. Ma io crederei razionale, crederei costituzionale che dal momento che questi reati i quali non sono semplici contravvenzioni,

nei quali per conseguenza oltre il fatto materiale si deve verificare il dolo dell'agente, sono sottoposti ad una forma d'indagine diversa dall'ordinaria, conservino anche nel modo in cui sono puniti, un carattere diverso da quello che è comune ai reati sottovesi ai tribunali di circondario.

Ecco, o Signori, le semplici osservazioni che mi premeva di sottomettermi e che abbandono di buon grado all'apprezzamento dell'Ufficio Centrale; e mi sono creduto tanto più in debito di esporle onde non si pensasse che per un'osiosa brama di occupare l'Ufficio Centrale del mio emendamento, dopo di aver intesa la proposta dell'onorevole Vigliani il quale già ha fatto un passo sì notevole verso una transazione, io intendessi d'inutilmente prolungare una discussione in questa materia; è stato unicamente per raggiungere più che fosse possibile l'esattezza di quei principii che secondo me devono guidarci nella circostanza in cui ci troviamo di modificare il vigente sistema di giudiziaria competenza penale.

Presidente. Metterò ai voti il partito proposto dall'Ufficio Centrale, acconsentito dal Ministro, vale a dire che si rimandi all'Ufficio Centrale l'intero progetto di legge, unitamente ai tre emendamenti di cui si è data lettura, affinché l'Ufficio Centrale possa mettersi in grado di riuscire ad un progetto che tolga i dubbi e rassicuri le aspirazioni ad una migliore combinazione.

Chi approva il rinvio nella conformità che ho detto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora prego il Senato di avvertire che l'Ufficio Centrale non potrà probabilmente in breve tempo disimpegnare questa incumbenza, e che perciò bisogna prevedere una sospensione di questa discussione per alcuni giorni.

L'ordine del giorno porterebbe che si venisse immediatamente alla discussione del progetto di legge sulla fondazione della Banca d'Italia. Domanderei al Senato la permissione di proporre che s'inframmetta, prima di venire a tale discussione, quella di 4 progetti di legge dei cui titoli darò lettura.

1° Spesa straordinaria pel censimento della popolazione del Regno (N. 71).

2° Arresto personale in materia civile e commerciale (N. 19 quater).

3° Pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi (N. 25).

4° Attivazione del nuovo catasto nei Comuni di Lucca e Viareggio (N. 87).

Alcune relazioni di questi progetti di legge sono state recentissimamente distribuite; ma la natura stessa dei medesimi mi pare possa ammettere la facilità che il Senato permetta che domani comincino a portarsi in discussione, ed immediatamente dopo si entri in quella del progetto di legge sulla fondazione della Banca d'Italia.

Quando poi avremo notizia del compimento dei lavori dell'Ufficio Centrale, il Senato deciderà se voglia sospendere la discussione del progetto sulla Banca d'Italia, per dar seguito a quello.

Senatore Vacca. Domanderei la parola.

Presidente. È sull'ordine del giorno?

Senatore Vacca. Esaurisca pure l'ordine del giorno.

Presidente. Allora domanderò al Senato se intenda che domani, sospesa la discussione dell'attuale progetto di legge, s'intraprenda quella dei quattro progetti di cui ho letto i titoli; poi di quello per la fondazione della Banca d'Italia; rimanendo però sempre facoltà al Senato di riprendere la discussione sul progetto di legge di cui ci siamo occupati fin qui quando i lavori intorno ad esso saranno terminati.

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io mi propongo di rivolgere all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici una interpellanza intorno allo Stato ferroviario delle provincie meridionali.

La sua presenza mi determina a sottoporvi questo mio desiderio, acciò gli piaccia assegnare un giorno in cui io possa rivolgergli tale interpellanza.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io sono interamente agli ordini del Senato per quel giorno che vorrà fissare.

Senatore Vacca. Pregherei il Senato di differirla ad uno dei primi giorni della settimana seguente, a lunedì, se così gli piacesse.

Voci. Sabato.

Presidente. È preparato il signor Senatore Vacca per portare questa interpellanza sabato?

Senatore Vacca. Non ho difficoltà alcuna.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, l'interpellanza avrà luogo sabato nel principio della seduta.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).